



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Adempimenti previsti
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per
la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea*


- LXIV -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116: <i>DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA</i>	6




PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.


In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



ADEMPIMENTI PREVISTI

dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91¹,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116²:
*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea*


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1, co. 2	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministro dell'interno		Decreto di natura non regolamentare che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.
Art. 1-bis co. 10	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	19 novembre 2014 <i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto³</i>	Decreti di natura non regolamentare che provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 dell'articolo 1-bis ⁴ .
Art. 1-bis co. 14	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	19 novembre 2014 <i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che stabilisce le modalità tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le relative modalità di gestione.

¹ Il decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2014, è entrato in vigore il 25 giugno 2014.


² La legge di conversione è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2014 ed è entrata in vigore il 21 agosto 2014.

³ Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

⁴ I commi da 5 a 9 dell'articolo 1-bis riguardano, fra l'altro, la tenuta dei registri di carico e scarico.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 1-ter co. 5	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministro della salute, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	20 ottobre 2014 <i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che definisce i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Art. 3 co. 2	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze	23 settembre 2014 <i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine di rispettare il previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
Art. 3 co. 4	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze	23 settembre 2014 <i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio
Art. 3 co. 6	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		Effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3 co. 7 lett. b) ⁵ <i>parte prima</i>	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		Svolge attraverso il proprio sito istituzionale una consultazione pubblica tra i consumatori ⁶ .
Art. 3 co. 7 lett. b) ⁷ <i>parte seconda</i>	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione		In collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza.
Art. 3 co. 7 lett. b) ⁸ <i>parte terza</i>	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		Trasmette alla Commissione europea i risultati - resi pubblici - delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti
Art. 3 co. 8	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	25 luglio 2014 <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 ⁹ .
Art. 3 co. 9 ¹⁰	Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con Conferenza unificata sentite organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ¹¹	25 dicembre 2014 <i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreti con i quali sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1 ¹² , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale ¹³ .

⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 4, comma 4-bis, primo periodo, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.


⁶ La consultazione serve per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole.

⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

⁸ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

⁹ Si tratta della consultazione *on-line* sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

¹⁰ Si tratta, in realtà, dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 4 co. 3	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministro della salute	25 luglio 2014 <i>30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2, dell'articolo 4 ¹⁴ , prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonché tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento.
Art. 5 co. 10	Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008 ¹⁵ .
Art. 5 co. 11	Ministero del lavoro e delle politiche sociali		Verifica la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento


¹¹ Previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni.

¹² Si tratta dell'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

¹³ I decreti sono adottati con le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 4 del 2011.

¹⁴ Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4 riguarda la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che deve essere effettuata in uno spazio differente. Il comma 2 dell'articolo 4 intende assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala. Sempre in base al medesimo decreto, la produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

¹⁵ L'articolo 9 del regolamento prevede che entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 6 co. 2 primo periodo	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	25 luglio 2014 <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che nomina i componenti della cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo istituita presso l'INPS ¹⁶ ₁₇
Art. 6 co. 2 secondo periodo	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.	25 luglio 2014 <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che nomina tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura ¹⁸
Art. 6 co. 6	Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS		Orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.
Art. 7-bis Co. 1 lett. a) ¹⁹	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti stabiliti dall'Unione europea	20 ottobre 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	Decreto di natura non regolamentare che stabilisce i criteri e le modalità con i quali possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

¹⁶ La Rete del lavoro agricolo è istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014.

¹⁷ La cabina di regia è composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

¹⁸ La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

¹⁹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 9 co. 8	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	23 settembre 2014 <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto²⁰</i>	Decreto che individua i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 9, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
Art. 9 co. 10	Presidenza del Consiglio dei ministri, in raccordo con Ministeri competenti		Assicura, anche mediante apposita struttura di missione, il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica.
Art. 10 co. 2	Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Nomina, in caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione, un commissario <i>ad acta</i> al quale spettano i poteri indicati nell'articolo 10 del decreto fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
Art. 10 Co. 2-bis	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro competente		Decreto che nomina un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. ²¹
Art. 10 Co. 8 ²²	Ministro dell'economia e delle finanze		Designa, tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

²⁰ Anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto clima-energia.

²¹ In tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.

²² In realtà il riferimento normativo è l'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 10 Co. 8-bis	Ministro dell'economia e delle finanze	10 settembre 2014 <i>Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8.
Art. 10, co. 9	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Specifica le modalità di inserimento in un sistema <i>on line</i> dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi aggiornati dai Presidenti delle regioni con cadenza almeno trimestrale
Art. 10 co. 11	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ²³ .
Art. 10 co. 12 lett. a) ²⁴	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute	25	Distinti decreti interministeriali nei quali sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative.
Art. 10, co. 12, lett. b) ²⁶	Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania	<i>Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni che riassumono i dati sullo svolgimento delle indagini sui terreni</i>	Direttiva che estende le indagini ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine in quanto coperti da segreto giudiziario

²³ La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi per questa attività di apposita struttura di missione.

²⁴ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

²⁵ La disposizione non dà origine a nuovi adempimenti ma disciplina un nuovo termine entro il quale indicare i terreni da sottoporre ad indagini dirette (centoventi giorni invece di novanta).


²⁶ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 6.1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 10 Co. 12- bis ²⁷	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	20 ottobre 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	Decreto che disciplina l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.
Art. 11 co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione.
Art. 11, co. 4	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	23 settembre 2014 <i>90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	Decreto che nomina il direttore del parco nazionale delle Cinque Terre scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico ²⁸ .

²⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61.


²⁸ Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'asseggni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 11 Co. 6 ²⁹	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite competenti Commissioni parlamentari	19 novembre 2014 <i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Uno o più decreti che approvano le linee-guida elaborate dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA
Art. 11 Co. 8 Terzo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri	19 novembre 2014 <i>entro i successivi 30 giorni dal mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147³⁰ (20 ottobre 2014 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)</i>	Nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia.

²⁹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

³⁰ Si tratta delle intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 11 Co. 8 <i>Quarto periodo</i>	Presidente della Repubblica, previa deliberazione Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia ³¹	<i>ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato</i>	Decreto che provvede alla nomina del comitato paritetico.
Art. 11, co. 12 ³²	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)		Decreto che individua le specie da escludere da quelle alloctone per le quali la gestione di cui all'articolo 1, comma 3 ³³ , è finalizzata alla eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.
Art. 12 co. 1 lett. b) ³⁴	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	25 luglio 2014 <i>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che ripartisce le 40 unità dei Commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.
Art. 12 co. 3	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Segnala la violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 all'Ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.
Art. 12-bis co. 2	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Svolge i compiti di valutazione della Commissione in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario a seguito della sua soppressione

³¹ Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato.

³² In realtà il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

³³ In base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.


³⁴ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 13 co. 5 lett. a) ³⁵ <i>parte prima</i>	Ministro della difesa, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Ministro della salute, con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro dell'economia e delle finanze		Uno o più decreti che disciplinano le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e il nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma.
Art. 13, co. 5 lett. a) ³⁶ <i>parte seconda</i>	Ministro della difesa		Decreto che individua gli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto
Art. 13 Co. 8	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Ministro dello sviluppo economico e con Ministro della salute	25 luglio 2014 <i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i>	Decreto che individua una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possessione dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

³⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


³⁶ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 14 co. 2- <i>bis</i> lett. b) ³⁷	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	entro il 30 giugno 2015	Avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.
Art. 14 co. 2- <i>bis</i> lett. c) ³⁸	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato
Art. 14, co. 4	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Decreto che nomina un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

³⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 11, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

³⁸ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 14, co. 8 lett. a) ³⁹	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti competenti istituti di ricerca	<i>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i> (vale a dire dal 7 febbraio 2014)	Regolamento che definisce i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica.
art. 14 co. 8 lett. b-quinquies) ₄₀ parte prima	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero dello sviluppo economico		Decreto che individua i beni in polietilene ⁴¹ .
art. 14 co. 8 lett. b-quinquies) ₄₂ parte seconda	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero dello sviluppo economico	cadenza triennale	Verifica l'elenco di beni in polietilene sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi.

³⁹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 166, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁴⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 234, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁴¹ Con questa espressione si intendono i beni composti interamente da polietilene.

⁴² In realtà il riferimento normativo è l'articolo 234, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 15, co. 1 lett. c) ⁴³	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia	19 novembre 2014 <i>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</i> ⁴⁴	Decreto che definisce i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V.
Art. 16 Co. 1-bis	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale	21 febbraio 2015 <i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto che definisce i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea, le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali, criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità ⁴⁵ .

⁴³ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁴⁴ Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

⁴⁵ Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 16, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 16 co. 4 lett. i) ⁴⁶	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale		Provvede affinché le informazioni, i dati, i codici e le classificazioni tecniche necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.
Art. 17 co. 1 Let. 0a) n. 3 ⁴⁷	Comitato tecnico per l'ambiente marino ⁴⁸	<i>periodicamente</i>	Riferisce al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010 ⁴⁹
Art. 17-bis Co. 5	Ministro dello sviluppo economico	20 settembre 2014 <i>entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Decreto di natura non regolamentare che stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società ⁵⁰ .


⁴⁶ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32

⁴⁷ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

⁴⁸ Per l'esercizio dell'attività di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorità competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto.

⁴⁹ La disposizione originaria prevedeva che la cadenza della relazione fosse semestrale.


⁵⁰ Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 18, co. 9, <i>terzo periodo</i>	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza Pubblica.
Art. 18, co. 9, <i>quarto periodo</i>	Ministro dell'economia e delle finanze		Riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 9 dell'articolo 18.
Art. 18 co. 9- <i>bis</i> lett. a) ⁵¹	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che misura e definisce in termini di probabilità di inadempimento i limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata ⁵² .
Art. 19- <i>bis</i> co. 1	Su proposta Ministro dello sviluppo economico e Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita Conferenza unificata	21 febbraio 2014 <i>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che detta dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati. Il regolamento identifica altresì le norme, anche di legge, che sono abrogate.

⁵¹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

⁵² Il medesimo decreto individua, altresì, le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del medesimo Fondo.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 20 co. 2 lett. b) ⁵³	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che definisce la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'organismo italiano di contabilità (OIC) ⁵⁴
Art. 22- quater ⁵⁵ co. 1	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministro dello sviluppo economico		Attesta la funzionalità alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria ⁵⁶ .
Art. 24 co. 4	Ministro dello sviluppo economico	primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con <i>cadenza biennale</i> a decorrere dal primo	Decreti con i quali possono essere aggiornate le quote di cui al comma 3 dell'articolo 24 al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1.

⁵³ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 9-ter, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

⁵⁴ Il decreto individua altresì le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

⁵⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.


⁵⁶ In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 25 co. 3	Ministro dello sviluppo economico	<i>Entro 60 giorni dalla comunicazione del GSE⁵⁷ al Ministro (la comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - 24 agosto 2014 - e successivamente ogni tre anni)</i>	Decreto che approva la proposta di tariffe da parte del GSE per le attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e sostegno
Art. 26 co. 2	Ministro dello sviluppo economico		Decreto che approva le modalità operative in materia di erogazione delle tariffe incentivanti definite dal GSE ⁵⁸ .
Art. 26 co. 3 lett. b)	Ministro dello sviluppo economico, sentita Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	1° ottobre 2014	Decreto che stabilisce le percentuali di rimodulazione delle tariffe in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
Art. 26 co. 5	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di natura non regolamentare che stabilisce criteri e modalità dell'esposizione della Cassa depositi e prestiti garantite dallo Stato.
Art. 26 co. 10	Ministro dello sviluppo economico		Decreto che emana specifici indirizzi nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in base ai quali la medesima Autorità destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

⁵⁷ GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.


⁵⁸ Le modalità operative sono definite dal GSE entro **quindici** giorni dalla pubblicazione del decreto.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 26 co. 11	Governo		Provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.
Art. 28 Co. 1-bis ⁵⁹	Ministro dello sviluppo economico, sentita Autorità per l'energia elettrica e il gas	23 ottobre 2014 <i>Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</i>	Decreto con il quale sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.
Art. 29 co. 1	Ministero dello sviluppo economico, sentite Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e Autorità per i trasporti	24 agosto 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> (aggiornamento biennale)	Decreto che definisce le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime tariffario speciale
Art. 30, co. 1 ⁶⁰	Ministro dello sviluppo economico, sentita Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico		Approva un modello unico mediante il quale viene effettuata la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

⁵⁹ In realtà si tratta del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

⁶⁰ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 30 co. 2- sexies ⁶¹	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito Ministro della salute	21 febbraio 2016 <i>Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	Adotta apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.
Art. 30- sexies Co. 2	Ministro dello sviluppo economico, sentito comitato tecnico consultivo biocarburanti	15 novembre 2014	Decreto che fissa le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 30-sexies ⁶² .
Art. 32, co. 1 ⁶³ parte prima	Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa		Decreto che rilascia la garanzia dello Stato per rischi non di mercato, tenuto conto della dotazione del Fondo previo parere dell'IVASS ⁶⁴ , con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato.
Art. 32, co. 1 ⁶⁵ parte seconda	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico	20 ottobre 2014 <i>entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto</i>	Stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione ⁶⁶ che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato ⁶⁷

⁶¹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁶² Si tratta del decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014.


⁶³ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁶⁴ IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Il parere dell'IVASS è espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

⁶⁵ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 9-bis, ottavo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁶⁶ Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa.

⁶⁷ La convenzione ha una durata di 10 anni.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 32, co. 1 ⁶⁸ parte terza	Ministero dell'economia e delle finanze	20 ottobre 2014 <i>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione</i>	Stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione ⁶⁹ che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato ⁷⁰
Art. 32, co. 1 ⁷¹ parte quarta	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'economia e delle finanze	19 novembre 2014 <i>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto⁷²</i>	Decreto che approva la convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A..

Deliberato il 5 settembre 2014


⁶⁸ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁶⁹ Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa.

⁷⁰ La convenzione ha una durata di 10 anni.

⁷¹ In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 9-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

⁷² Il termine è stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014.



Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

- N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.*
- N. LXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto -legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.*
- N. LXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*
- N. LX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 3 luglio 2014, n. 99: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.*
- N. LIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.*
- N. LVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).*
- N. LVII - XVII. Stato di attuazione della "prima" legge di delegazione europea - legge 6 agosto 2013, n. 96 -: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (a dieci mesi dalla sua entrata in vigore).*
- N. LVI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 : Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali .*
- N. LV - XVII. Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi.*
- N. LIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.*
- N. LIII/bis - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.*
- N. LIII - XVII. Le relazioni alla Unione Europea.*
- N. LII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*